



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;

VISTI gli articoli 678 , comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

VISTO il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 che all'art.9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n.128 ed in particolare l'art.15, comma 2 e seguenti relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ad oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTI i D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016 di indicazione delle procedure concorsuali del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado nonché per i posti di sostegno;

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare i commi 729 e 730;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 che, all'art. 17, comma 2, lettera b) ha previsto l'attivazione di una specifica procedura concorsuale destinata al personale docente della scuola secondaria in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, per l'inserimento nelle graduatorie di merito regionali e per l'ammissione al percorso di formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT);

VISTO il D.M. n. 984 del 14 dicembre 2017, applicativo dell'art. 13 del D.Lvo n. 59/2017 relativo alla valutazione del terzo anno FIT;

VISTO il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –IV Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018 che ha bandito il concorso di cui ai punti precedenti;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie speciale concorsi ed esami del 9 novembre 2018, che ha bandito il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado all'esito delle operazioni di mobilità per l' a.s. 2019/2020;

CONSIDERATO che il numero dei posti vacanti e disponibili, al netto dell'esubero, è risultato, al termine delle operazioni di mobilità, pari a n. 58.627 e che per il personale docente per la scuola dell'infanzia è pari a n. 4.046 di cui n. 2.968 per posti comuni e n. 1.078 per posti di sostegno, per la scuola primaria è pari a n. 12.293 unità, di cui n. 7.138 per posti comuni e n. 5.155 per posti di sostegno, per la scuola secondaria di primo grado è pari a n. 21.467 unità, di cui n. 15.188 per posti comuni e n. 6.279 per posti di sostegno e per la scuola secondaria di secondo grado è pari a n. 20.821 unità, di cui n. 18.781 per posti comuni e n. 2.040 per posti di sostegno;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 14452 del 29 luglio 2019, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 53.627;

CONSIDERATO che, pertanto, il contingente di nomina in ruolo per il personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 53.627 posti con riduzione del contingente in alcune regioni nelle quali il numero degli aspiranti alla nomina in ruolo non risulti sufficiente ad assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili rilevati al sistema informativo al termine delle

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

operazioni di mobilità e che tali Uffici Scolastici Regionali nell'effettuare le suddette operazioni terranno conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 che i ruoli del personale docente sono regionali e che di conseguenza le eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa;

CONSIDERATO che al termine delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 sono presenti delle situazioni di personale docente in esubero per un totale di 764 unità;

CONSIDERATO che complessivamente il contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2019/20 è pari a n. 53.627, al netto dell'esubero;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2019-2020;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

ART. 1

Contingente

1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20, è pari a n. 53.627 posti che sarà distribuito dagli uffici secondo quanto riportato in premessa.

ART. 2

Personale docente

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità e nel limite del contingente di assunzioni autorizzato dal MEF pari a n. 53.627 posti.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, quelle relative ai

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

concorsi indetti con D.D.G. 1 febbraio 2018 n. 85 e con D.D. 7 novembre 2018 n. 1546, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2.4 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

2.5 Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio dovrà provvedere al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
Mario Bussetti

